

N. ~~1511~~ 2000 R.G.

N. 841 Cron.

N. 39 Rep. 10 LUG. 2008

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE  
USI CIVICI LAZIO, TOSCANA ED UMBRIA

Il Commissario, dott. Franco Carletti  
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella controversia demaniale avente per oggetto:  
usi civici di pesca fiume Fibreno e lago di  
Posta Fibreno, provvedimenti cautelari.

passata in decisione: il 18 gennaio 2008

pendente tra

Parte ricorrente:

- Comune di Posta Fibreno, con l'Avv. Ugo Petronio, domicilio eletto nello studio del difensore in via Ruggero Fauro n. 43 - Roma;

contro

Parti convenute:

- Provincia di Frosinone, con l'Avv. Gianluigi Lallini, domicilio eletto nello studio del difensore in via G. Mazzini n. 134, Roma;
- Regione Lazio con l'Avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - Roma;
- I signori Giovanni Crispi ed altri, con l'Avv. Massimo Giangrande, domicilio eletto nello studio Legale Silvestri, via G. da Carpi n. 6 - Roma;
- comune di Broccostella, con l'Avv. Alberto Fantini, domicilio eletto nello studio legale Valchera, via del Pozzetto n. 117 - Roma.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Per intendere la presente controversia occorre partire da un remoto documento, firmato nel 1952 dall'allora Ministro dell'Agricoltura Mariani Rumor, che trovasi tra gli atti dei ricorrenti (Alleg. 15).

Il provvedimento richiama il testo Unico delle leggi sulla pesca del 1931, la legge 260 del 1933, la legge 1766 del 1927 ed il relativo regolamento, nonché infine un Decreto Prefettizio del 5 novembre 1940, con il quale era stato riconosciuto a favore del comune di Vicalvi, per i naturali della frazione di Posta Fibreno, il diritto esclusivo di pesca nel fiume Fibreno e nel Lago di Posta.

Il provvedimento non disponeva in alcun modo di tal diritto, ma si limitava a riconoscerlo, confermando il citato Decreto Prefettizio e precisando inoltre che

non si tratta di un diritto patrimoniale del Comune, ma di un uso civico dei cittadini di Posta Fibreno,

avente per oggetto il fiume Fibreno e il lago di Posta.

2. Viene ora in considerazione il ricorso del 26 aprile 2000, presentato al Commissariato Usi Civici dal comune di Posta Fibreno per l'accertamento di un diritto esclusivo di pesca, come diritto anche utile, a favore della popolazione residente, sulla sorgente, sul fiume e sul lago di Fibreno.

Occorre a questo punto fare qualche passo indietro e rileggere il ricorso introduttivo, laddove esso afferma che l'attestazione della

esistenza di un diritto civico di pesca a favore della popolazione di Posta Fibreno risale ad una sentenza emessa dal Commissario Martucci il 25 maggio 1811. [Infatti], su queste acque - sorgente, fiume e lago - era esercitato il diritto proibitivo di pesca per conto del feudatario, e questo fino alla sentenza della Commissione feudale 25 settembre 1809.

La documentazione allegata conferma queste risultanze, precisando testualmente che

gli usi della pesca sul corso e nello stagno formato da queste acque appartengono esclusivamente agli abitanti di Posta ed ai soli proprietari stranieri che posseggano terre intorno agli alvi delle sorgenti e del lago.

Su queste premesse, con decreto prefettizio del 5 novembre 1940 è stato riconosciuto ai naturali di Posta Fibreno il "possesso del diritto esclusivo di pesca sul fiume e sul Lago di Posta" (v. doc. 2; si ricordi che allora Posta era frazione di Vicalvi e che poi è assunta a dignità di Comune).

3. Il decreto prefettizio testè esaminato non aveva per sé alcun effetto e valore nella complicata vicenda, perché al Prefetto non è riconosciuto alcun potere certificativo in materia di usi civici; esso tuttavia fu preceduto da una sentenza del 1811 ed è in base a tale

sentenza che gli originari di Posta Fibreno possono oggi rivendicare il diritto civico di pesca sul fiume e sul lago.

Si spiega dunque e si giustifica che il comune di Posta, con delibera consiliare del 28 giugno 1968, n. 34, abbia adottato un regolamento per l'esercizio dell'uso civico di pesca, prevedendo, tra l'altro, che

*la pesca è libera per tutti i cittadini postesi, in quanto titolari del diritto civico (art. 16)*

e che le acque del fiume e del lago sono assoggettate al pagamento dei diritti di pesca

*da corrispondersi da chiunque non risulti essere cittadino del Comune o proprietario frontista delle acque (art. 17).*

Di lì a qualche anno, tuttavia, la Regione Lazio con legge 29 gennaio 1983, n. 10 avrebbe istituito, sul lago di Posta Fibreno, una Riserva naturale, prevedendo un apposito regolamento per

*la regolamentazione degli usi civici di pesca al fine della razionale utilizzazione delle riserve idrobiologiche.*

Il nuovo regolamento fu approvato dal Comune con delibera n. 49 del 24 giugno 1995; esso, all' art. 4, riserva il diritto civico di pesca a tutti coloro che risultano residenti nel Comune, pur ammettendo all'esercizio della pesca sportiva anche soggetti singoli, diversi dai titolari del diritto di uso civico, a condizione che essi siano in possesso dell'apposita licenza ed abbiano versato un canone finanziario di natura gestionale.

Con ordinanza n. 1822 del 25 marzo 2000, il Sindaco del Comune - nell'esigenza di

*assicurare il rispetto delle norme regolamentari già adottate dal consiglio comunale [...] che sono suscettibili di essere applicate sin da ora a salvaguardia dei diritti civici di pesca e della fauna ittica [...]*

- ha disposto che siano ammessi alla pesca della trota, limitatamente al solo fiume Fibreno e nelle giornate di giovedì, sabato e domenica, pescatori non residenti nel limite di venti unità giornaliere, a ciò

specificamente autorizzati dall'Ufficio della riserva naturale, e nel limite di tre capi di trota per ogni giornata di pesca autorizzata.

Non basta. La diffusione della cd. pesca sportiva ha innescato manovre speculative sui terreni che si affacciano sul Fibreno, nella pretestuosa convinzione che i proprietari possano esercitare il diritto esclusivo di pesca su quelle acque.

E infatti nel marzo 1999 è stata stipulata una permuta, con atto autentico nelle firme del notaio Labate di Sora rep. 185864, con la quale sono stati ceduti rispettivamente 1/132 cadauno ed altri 2/132 dei diritti di comproprietà in ragione di un terzo su un terreno esteso are 2.70, e quindi mq. 270, allo scopo di preconstituire, se possibile, un diritto di pesca a favore di un consistente gruppo di pescatori cd. Sportivi (132 persone), non residenti nel comune di Posta Fibreno.

E' su queste premesse che il comune di Posta Fibreno ha chiesto la tutela giurisdizionale dei diritti civici della popolazione titolare, sia sotto il profilo dell'esistenza del diritto civico come diritto utile e non solo essenziale.

Ecco le conclusioni dettagliatamente prese dai ricorrenti nell'atto introduttivo del presente giudizio: accertarsi che

*sulle acque della sorgente, del fiume e del lago Fibreno esiste a favore della popolazione di Posta Fibreno il diritto civico di pesca, che è stato sempre in esercizio come diritto utile, e che tale diritto civico riveste la qualità di diritto esclusivo a favore della medesima popolazione, perché non sono mai sussistiti o, in subordine, si sono estinti eventuali diritti a favore di soggetti non appartenenti alla popolazione di Posta Fibreno.*

La domanda di accertamento era accompagnata da una domanda cautelare, formulata allo scopo di inibire, nella more del giudizio, ogni attività di pesca che avvenga in modo difforme da quanto previsto dal Regolamento di attuazione della Riserva naturale "Lago di Posta Fibreno" approvato con delibera del Consiglio comunale di Posta Fibreno n. 49 del 24 giugno 1995 e dell'ordinanza sindacale n. 1822 del 25 marzo 2000.

A fronte di un diritto civico che affonda le sue radici nella tradizione plurisecolare della comunità di Posta, e che ha rappresentato a lungo la fonte di sostentamento, e quindi di sopravvivenza, di quella comunità, sta invece il nulla - o per meglio dire degli interessi semplici di avventori residenti altrove, sottoposti ad oneri concessori, come è stata più volte riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (per tutte, v. Cass. 16.07.1958, n. 2598).

Ha la Corte Suprema che,

*di fronte all'uso civico, avante origine remota, imprescrittibile ed inalienabile, né comunque caducabile, è destinato a cedere il diritto esclusivo di pesca (il cui riconoscimento, al pari di ogni concessione amministrativa, fa salvi i diritti dei terzi). Pertanto nel decreto di riconoscimento di un diritto esclusivo di pesca a favore di un Comune non può riconoscersi ostacolo preclusivo all'accertamento di competenza del Commissario del diritto di uso civico a favore della popolazione, non verificandosi nell'ipotesi revoca di un atto amministrativo o sconfinamento dei poteri da parte del Commissario, ma solo disapplicazione di un atto amministrativo consentita all'autorità giudiziaria ordinaria a speciale" (Cass. 16.07.1958, n. 2598).*

Nel caso di specie, può ben dunque ritenersi che l'imminente saccheggio derivante dall'esercizio in massa della pesca sportiva non solo consigliasse ma addirittura imponesse una salvaguardia cautelare.

4. Tutte le argomentazioni svolte dalle parti resistenti e dalla stessa Regione vanno nella direzione censurata e debbono pertanto venire disattese; quella della Regione e la sua stessa costituzione in giudizio, motivata dallo scopo di difendere, insieme alla Riserva Naturale, le relative regolamentazioni, direttamente o indirettamente da lei stessa formulate, sono financo inammissibili, la Regione non essendo legittimata in questa sede a difendere i propri interessi amministrativi ma soltanto i diritti delle popolazioni (art. 10 Legge 1078/1930) - ovviamente, come ben si intende, i soli diritti civici, quelli di altro tipo non potendo essere portati davanti allo scrivente Commissario.

Il ricorso del comune di Posta Fibreno è pertanto pienamente fondato e va accolto, con la conseguente dichiarazione di nullità assoluta e insanabile di tutte le normative di fonte amministrativa - regionale, comunale o consortile.

Le conseguenze penali e civili della presente sentenza andranno esaminate nelle sedi competenti, ma il provvedimento cautelare preso in limine va per intanto confermato, sulla sua eventuale inottemperanza dovendo procedere il competente Tribunale Penale (cfr. nota a firma dello scrivente diretta al collega Dott. Federici il 23.3.2001). Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate equitativamente e solidalmente in €. 2.500,00.


P. Q. M.

Definitivamente decidendo nella controversia in epigrafe:

- dichiara la normativa amministrativa di attuazione della Riserva Naturale del fiume e del lago di Posta Fibreno illegittima nella misura in cui assicura una tutela incondizionata o prevalente agli interessi semplici dei pescatori occasionali rispetto ai diritti soggettivi di pesca dei residenti nel comune di Posta Fibreno;
- rimette le parti al giudice ordinario per l'accertamento e la liquidazione degli eventuali danni;
- conferma la misura cautelare presa in corso di causa e dispone trasmettersi copia della presente alla Procura della Repubblica competente per territorio, in ordine alla sua eventuale inosservanza;
- liquida le spese di lite nella misura equitativa di €. 2.500,00, onnicomprensive, ponendole in solido a carico dei soccombenti medesimi.

Roma, 10 LUG. 2008

IL COMISSARIO  
MAGISTRATO DI CASSAZIONE  
Dr. Franco Carletti



DEPOSITATO IN SEGRETERIA  
IL 10 LUG.

